

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

RICORSO EX 414 CPC

con istanza per la determinazione delle modalità di notifica ex art. 151 c.p.c

per la signora **LENTINI Rosanna Calogera**, [REDACTED]

[REDACTED] rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura su foglio separato, dagli Avv.ti Giuseppe Limblici (LMBGPP65B06D514X) e Francesca Palumbo (PLMFNC85C54A089C), entrambi del Foro di Agrigento, con studio sito in Favara (AG) nella via Enrico La Loggia n. 18, ed elettivamente domiciliata presso la pec dei difensori, come risultanti dai registri di giustizia, fax per comunicazioni 0922-5098037, pec per notificazioni e comunicazioni: limblici@avvocatiagrigento.it - francescapalumbo@avvocatiagrigento.it.

Ricorrente

CONTRO

1. **MIM - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro pro-tempore (cf. 80185250588);
 2. **USR- Ufficio Scolastico Regionale per la SICILIA**, in persona del Dirigente pro tempore (c.f. 80015150271);
 3. **UST- Ufficio Scolastico Territoriale per la provincia di Catania**, in persona del suo Dirigente pro-tempore (cf. 80011240233);
- tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con nella via Vecchia Ognina pec: ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it

Resistenti

per l'annullamento e/o disapplicazione



dei provvedimenti dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Catania datati 15.12.2022 (avviso prot. 227009) aventi ad oggetto gli esiti dell'individuazione degli aventi titolo alle proposte di assunzione a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/23 per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche ai sensi dell'art. 2, comma 4, lett. a) e b) dell'O.M. n. 112/2022, nella parte in cui non comprendono il nominativo della ricorrente tra i destinatari di nomina (all. 6).

e affinché venga ordinato

all'Ufficio Scolastico Territoriale di Catania di assegnare alla sig.ra Lentini Rosanna Calogera un posto di supplenza annuale, tipo di posto sostegno (graduatorie incrociate), presso uno degli istituti scolastici indicati tra le preferenze espresse, nonché di riconoscere punti 12 di servizio nella graduatoria sostegno, e perchè venga emanato ogni altro provvedimento, che appaia al Tribunale, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito dalla ricorrente.

FATTO

1. La ricorrente è un'insegnante inserita nelle Graduatorie Provinciali per la Supplenze (GPS) per la provincia di Catania; la stessa, attualmente, presta servizio presso l'Istituto Comprensivo [REDACTED] su posto comune di scuola primaria in forza di contratto di lavoro a tempo determinato dal [REDACTED] al [REDACTED], circostanza che radica la competenza presso l'intestato Tribunale.
2. In data 27.05.2022 ha presentato domanda di aggiornamento per le graduatorie AAAA- scuola dell'infanzia; EEEE- scuola primaria; ADAA- ADEE- sostegno scuola dell'infanzia e scuola primaria (cui risulta inserita con riserva in quanto in attesa di riconoscimento della specializzazione conseguita all'estero) (doc. 2).
3. Con successiva istanza del 15.08.2022, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'O.M. 112/2022, ha espresso le preferenze ai fini del conseguimento di un incarico di supplenza annuale (doc. 3).



4. Pubblicate le GPS per la provincia di Catania (doc. 4) la docente ha appreso di essersi collocata nella graduatoria con punti 38 nella graduatoria della scuola primaria individuata con il codice EEEE.

EEEE	1	1	EE	BIANCO	ALESSANDRA KAROPITA	1947		14	17	0	7	38
EEEE	1	1	EE	DI DIO	SABRINA	1948		14	0	0	24	38
EEEE	1	1	EE	LENTINI	ROSANNA CALOGERA	1949		12	8	0	18	38
EEEE	1	1	EE	FICHERA	GRAZIAVA	1950		12	12	0	14	38
EEEE	1	1	EE	LOMBARDO	CARMELA	1951		13	0	0	25	38

5. In data 30.11.2022 l'UST di Catania ha pubblicato il bollettino degli esiti del conferimento delle supplenze; in quell'occasione la docente Lentini ha constatato di non essere stata individuata quale destinataria di contratto di supplenza annuale; l'UST, infatti, con specifico riguardo alle graduatorie incrociate per il sostegno¹, aveva individuato personale con punteggio pari o inferiore a quello della ricorrente su spezzone, vale a dire su tipologia di posto non richiesta dalla ricorrente e su una scuola non inserita tra le preferenze (doc. 5).

ADEE - SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA	GP	GPS Incrociate Sostegno Fascia 1	1979	38	CITEE801P	CRANOME	SPEZZONE	12 D	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	ADRIANO MARTELLI	ELISABETTA
ADEE - SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA	GP	GPS Incrociate Sostegno Fascia 1	1979	38	CITEE801E	P. E. DI VERA VIA STRASBURGO	SPEZZONE	12 D	INTERNA	SOSTEGNO DELLA VITA	LOMBARDO	CARMELA
ADEE - SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA	GP	GPS Incrociate Sostegno Fascia 1	1979	38	CITEE801F	I. C. M. PUMILIO	SPEZZONE	12 D	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	RENATO	DARIO ANGELO LANTERNO
ADEE - SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA	GP	GPS Incrociate Sostegno Fascia 1	1979	38	CITEE801P	CD. E. ROSSI ALCANTARA	SPEZZONE	12 D	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	TARIBI	MARIA ALFONSA
ADEE - SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA	GP	GPS Incrociate Sostegno Fascia 1	1979	38	CITEE801P	L. SCALCIA	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	POZZO	ANITA
ADEE - SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA	GP	GPS Incrociate Sostegno Fascia 1	1979	38	CITEE801C	SCUOLA PRIMARIA VIA R. BISSOLA	SPEZZONE	12 D	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	GRASSO	ISA GIULIANA
ADEE - SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA	GP	GPS Incrociate Sostegno Fascia 1	1979	37	CITEE801A	TELEFONATA IN UNO TRAMONTE	SPEZZONE	12 D	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	QUANTARONE	MARIA
ADEE - SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA	GP	GPS Incrociate Sostegno Fascia 1	2042	36	CITEE801W	CD. I. BRONTE	SPEZZONE	12 D	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	BARON	DOMENICO

6. In data 15.12.2022 l'UST di Catania ha pubblicato ulteriore bollettino degli esiti del conferimento delle supplenze di cui alla procedura informatizzata. In quell'occasione la docente Lentini ha appurato che ben 3 docenti con punteggio inferiore erano state individuate da graduatorie incrociate per il sostegno per la copertura di tre posti di sostegno presso istituti scolastici indicati tra le preferenze espresse su cattedra intera (doc. 6).

ADEE - SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA	GP	GPS Incrociate Sostegno Fascia 1	2042	36	CITEE801C	L.C. POZZAGIONE - CARDUCCI	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	BRUNO	GIOVANNA
ADEE - SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA	GP	GPS Incrociate Sostegno Fascia 1	2050	36	CITEE801T	L.C. FONTANAROSSA - GORETTI	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	LA SPIRA	CATERINA MARIA GIOVANNA
ADEE - SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA	GP	GPS Incrociate Sostegno Fascia 1	2058	35	CITEE8001B	L.C. V.DA FELTRE	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	MAIANI	CARMELA

¹ Le graduatorie incrociate si formano quando si esauriscono i candidati in possesso di specializzazione su tipo di posto sostegno; comprendono insegnanti collocati in altre graduatorie, indipendentemente dalla loro classe di concorso. A determinare la posizione è il punteggio che questi docenti hanno totalizzato nella loro categoria di appartenenza.



6. Ebbene, come è evidente, nelle sedi ambite dalla ricorrente sono stati nominati candidati con minor punteggio e collocati in graduatoria in posizione successiva, vale a dire le docenti Bruno Giovanna con punti 36; la Spina Caterina Maria Giovanna con punti 36; Mancari Carmela con punti 35, a fronte del punteggio di punti 38 attribuito alla ricorrente.

Stante l'illegittimità dell'azione amministrativa, la ricorrente si trova costretta a ricorrere dinanzi codesto Ill.mo Tribunale, per i seguenti motivi in

DIRITTO

Violazione art. 97 Cost. Violazione del principio meritocratico. Violazione del principio di scorrimento delle graduatorie ex art. 28 DPR 478/1994. Illegittimità e irragionevolezza dell'azione amministrativa.

L'azione amministrativa è illegittima e merita censura. L'informatizzazione della procedura finalizzata all'individuazione dei destinatari degli incarichi di supplenza non risulta rispondente ai principi che tradizionalmente informano il sistema scolastico, avuto specifico riguardo al reclutamento del personale docente.

Invero, l'algoritmo utilizzato per la valutazione delle istanze e per la conseguente assegnazione degli incarichi è congegnato in modo tale da generare una significativa violazione del principio meritocratico e, quindi, del principio di scorrimento delle graduatorie di cui all'art. art. 28, comma 1, D.P.R. n. 487/1994.

Al fine di comprendere l'illegittimità dell'azione amministrativa, giova una ricostruzione delle determinazioni ministeriali.

L'O.M. n. 112 all'art. 12 rubricato "*conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche*", al comma 10 ha disposto come segue: "*L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle*



operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”.

Secondo il disposto in commento, ciascun aspirante partecipa ad un solo turno di nomina; eventuali disponibilità successive, anche se conseguenti a rinuncia nel medesimo turno di nomina, sono attribuite agli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura.

La circostanza ha delle pregnanti conseguenze sul piano pratico, atteso che aspiranti con maggior punteggio si vedono “scavalcati” da candidati collocati in una posizione in graduatoria deteriore. In altre parole, la possibilità di partecipare ad un solo turno di nomina finisce con avvantaggiare gli aspiranti che si trovano collocati in una posizione deteriore, a fronte di posti che si rendono disponibili nel precedente turno di nomina (a titolo di esempio, a seguito di rinuncia), con conseguente violazione del principio meritocratico. Invero, la procedura informatizzata, come congegnata, premia gli aspiranti con un minor punteggio, secondo una logica approssimativa che si ispira alla mera casualità e non anche al merito.

Sul punto, non può sottacersi come nel contesto di una procedura avente natura concorsuale (quale può definirsi la procedura in commento in quanto basata sulla redazione di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi), l'assegnazione dell'incarico non può che ispirarsi al criterio del maggior punteggio e non anche a meccanismi basati su logiche del tutto avulse dalla concreta valutazione della posizione dell'aspirante; quanto detto anche in ottemperanza al principio di scorrimento della graduatoria previsto dall'art. 28, comma 1, D.P.R. n. 487/1994, atteso che l'utilizzo di



meccanismi avulsi dal quadro sistematico di riferimento da luogo ad una situazione di assoluta incertezza circa le modalità di assegnazione degli incarichi, in palese violazione dell'art. 97 Cost.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha, in più occasioni, rilevato il carattere inderogabile dei principi in commento: *"il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando"* (cfr. Cons. Stato Sez. IV, Sent., 18-10-2011, n. 5608). In tempi recenti, la giurisprudenza in casi del tutto analoghi ha censurato l'azione amministrativa. In particolare, degna di nota la pronuncia del Tribunale di Verona che ha disposto come segue: *l'applicazione in questi termini dell'algoritmo contrasta con i principi di buon andamento della PA che richiedono il rispetto dei criteri meritocratici peraltro insiti nella predisposizione di una graduatoria. In sostanza l'amministrazione sostiene che il ricorrente non possa essere preso in considerazione per le nuove disponibilità, poiché è stato "trattato" dal sistema informatico. Tale "trattamento" sussiste sia quando sia stato destinatario di una proposta (sulle preferenze espresse) sia quando non sia stato destinatario di alcuna proposta di supplenza[.] Applicando il meccanismo illustrato dal Ministero modo può succedere, nel caso in cui si debba nuovamente scorrere la graduatoria per effetto di rinuncia degli originari assegnatari, come è avvenuto nel caso in esame, che un aspirante collocato in posizione migliore non ottenga la supplenza per cui ha manifestato la preferenza (e a cui non ha mai rinunciato) che venga preferito invece un candidato in posizione peggiore. Al fine di evitare questo effetto "perverso" il comma 4 pertanto deve essere interpretato nel senso che in caso di rinuncia, l'assegnazione della supplenza divenuta disponibile deve essere fatta nei confronti dei soggetti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati "trattati" dalla procedura con riferimento soltanto a quel determinato tipo di supplenza e su quel determinato Istituto. Il ricorrente, pertanto, avendo espresso la preferenza per cattedra interna e supplenza annuale presso [..], a cui non aveva rinunciato, e avendo un posizione superiore pacificamente a quella degli aspiranti [..], aveva diritto*



all'assegnazione dell'incarico di supplenza classe B014 presso [...]” (cfr. Trib. Verona ord. n. cronol. 117/2023 del 10/01/2023).

In termini analoghi la recente pronuncia del Tribunale di Cassino secondo cui: *Tale ragionamento pare piuttosto un'illegittima interpretazione estensiva delle conseguenze negative di una condotta tale da equiparare la mancata indicazione della sede ad una- mai posta in essere- espressa rinuncia all'incarico, interpretazione che risulta contraria ai doveri di correttezza e buona fede e di parità di trattamento (producendosi un non giustificato e non prevedibile, in assenza di indici normativi in tal senso, vantaggio per chi, pur essendo in posizione peggiore, ha indicato tutte le sedi rispetto a chi, con punteggio maggiore, abbia ommesso di indicare anche soltanto una sede, che verrebbe definitivamente pretermesso dall'assegnazione di incarichi fino al termine delle attività didattiche, principi generali che devono orientare lo svolgimento delle procedure concorsuali o di assunzione e reclutamento, nonché l'interpretazione delle norme di legge e di regolamento poste alla base delle stesse. Alla medesima conclusione deve pervenirsi anche dall'esame delle disposizioni di cui all'O.M. 112/2022, sopra citato, con riferimento all'art. 12 comma 4 [...] La norma è chiara nel circoscrivere gli effetti della rinuncia alle sole sedi non oggetto di preferenza espressa per cui alcuna esclusione per i successivi turni di nomina pare ipotizzabile ai sensi di tale disposizione, con riferimento ai posti invece oggetto di preferenza e che, pur non disponibili nel primo turno di nomina, si rendano vacanti in turni successivi, in assenza di rinuncia espressa”* (Trib. Cassino, n. 2035 del 14.03.2023).

Anche il Tribunale di Cosenza ha censurato l'azione amministrativa: *“Il Giudicante ritiene, pertanto, che la mancata indicazione di sedi preferite impedisce al docente di concorrere per le sedi non espresse ma certamente consente allo stesso di partecipare alle operazioni di conferimento degli incarichi su sedi indicate preferite nei limiti delle disponibilità che si registrano nei singoli turni di nomina. [...] Ebbene ritiene il Tribunale che l'assegnazione delle supplenze deve essere effettuata secondo il criterio meritocratico (costituzionalmente garantito dagli articoli 3,51 e 97) della posizione e del punteggio di graduatoria”* (cfr. Trib. Cosenza sentenza del 02.11.2022).



Ciò posto, nel caso di specie, ad un maggior punteggio non è conseguito un maggior favore; al contrario, l'azione amministrativa è fonte di un grave pregiudizio per la ricorrente che, a fronte di ben tre posti disponibili, non ha ottenuto l'incarico anelato, assegnato ad aspiranti con punteggio inferiore nel successivo turno di nomina.

Il rigido meccanismo su cui si fonda la procedura di assegnazione degli incarichi di supplenza non può che ritenersi illegittimo e irragionevole, oltre che fonte di grave ed irreparabile pregiudizio a carico degli aspiranti in possesso di un maggior punteggio. In questa prospettiva, il meccanismo di assegnazione degli incarichi come disciplinato dall'O.M. 112 non può certamente ritenersi in linea con il principio di ragionevolezza dell'azione amministrativa. Detto principio, ancorché inespresso, costituisce una clausola generale dell'azione amministrativa desumibile dall'art. 97 Cost. e attiene al bilanciamento di tutti gli interessi compresenti in modo plausibile e giustificabile. In altre parole, l'azione amministrativa deve essere esercitata in coerenza con i parametri della logicità, proporzionalità ed adeguatezza, con ciò dovendosi escludere nel caso di specie la legittimità dell'agere amministrativo. In una logica di ragionevolezza e in ottemperanza al principio meritocratico, non può giustificarsi una disposizione che consente di partecipare ad un solo turno di nomina e preclude ogni possibilità di accedere ad eventuali disponibilità successive.

Ciò posto, nel caso di specie i criteri e i presupposti utilizzati dall'amministrazione nella procedura informatizzata e gli esiti che dalla stessa conseguono si pongono in contrasto con la normativa e con i principi su cui si fonda il reclutamento del personale docente; di talché l'intera procedura è viziata e quindi illegittima.

Senza recesso alcuno da quanto sin qui esposto, deve rilevarsi un ulteriore profilo di illegittimità dell'azione amministrativa. Invero, l'O.M. n. 112, all'art. 12 comma 4, dispone che: *“La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo*



per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”.

Secondo il disposto di cui all'art. 12, il Ministero resistente, in modo del tutto arbitrario, **equipara la mancata indicazione di talune preferenze ad una rinuncia per le medesime**; di talchè l'aspirante è considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza.

In disparte l'idoneità della mancata indicazione di una preferenza a configurare un'ipotesi di rinuncia, in ragione delle disposizioni ministeriali l'assegnazione degli incarichi di supplenza tramite l'algoritmo è possibile solo se alla preferenza espressa dall'aspirante corrisponda una sede libera. La circostanza risulta alquanto singolare se si considera che l'aspirante è chiamato ad esprimere le preferenze in un momento antecedente alla pubblicazione dei posti disponibili. In questa prospettiva le preferenze sono espresse dal candidato secondo una procedura al buio in grado di condizionare in modo considerevole le prospettive professionali degli aspiranti.

A detto profilo di incertezza, cui l'aspirante è costretto, deve aggiungersi l'irragionevole previsione in ragione della quale la mancata indicazione della preferenza comporta la rinuncia per la medesima.

Ebbene, l'azione amministrativa è irragionevole sotto un duplice profilo: da una parte costringe gli aspiranti ad esprimere delle preferenze senza avere contezza della concreta



disponibilità di posti; dall'altra la mancata indicazione di talune preferenze è equiparata ad una rinuncia.

La circostanza si traduce nella violazione di qualsivoglia principio posta a presidio dell'azione amministrativa, primo fra tutti del principio di buona fede che deve informare i rapporti tra privato cittadino e PP.AA.; non v'è chi non veda, infatti, come l'azione amministrativa condizioni e pregiudichi la posizione sostanziale degli aspiranti. Sul punto, in tempi recenti, la giurisprudenza di merito ha acclarato l'erroneità di una simile impostazione tenuto conto del fatto che *"l'indicazione di talune sedi piuttosto che di altre non può assumere valore dirimente al fine di potere considerare come rinunciate quelle non indicate, proprio perché non conosciute a priori dagli aspiranti"* (cfr. Tribunale di Lecce 21 giugno 2022).

In ordine al danno subito dalla ricorrente

In ragione dell'illegittimità dell'azione amministrativa la ricorrente si è vista preclusa la possibilità di lavorare per l'intero anno scolastico 2022/2023 su posto di sostegno, tipologia sulla quale ha interesse di maturare punteggio ai fini di una migliore collocazione nella graduatoria. Come argomentato e documentato, i posti disponibili nelle sedi preferite dalla ricorrente sono stati assegnati a personale con punteggio inferiore e collocato nella graduatoria incrociata per il sostegno in posizione deteriore.

Al danno economico, facilmente calcolabile sulla base delle retribuzioni non percepite, si aggiunge il danno alla professionalità ed alla carriera che si concretizza soprattutto nella mancata maturazione di punteggio utile per progredire in graduatoria ed aspirare a future immissioni in ruolo.

In ipotesi di violazione del diritto di prelazione nell'assunzione, l'inadempimento del Ministero costituisce fonte di responsabilità risarcitoria con conseguente obbligo di risarcire il pregiudizio economico parametrabile a quanto il lavoratore avrebbe



percepito se fosse stato legittimamente assunto (Cassazione sentenza n. 11737/2010; nello stesso senso Tribunale di Bari sentenza n. 2340/2020).

Per questi motivi, la sig.ra Lentini Rosanna Calogera, come sopra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e difesa, previo annullamento e/o disapplicazione degli atti in epigrafe indicati, di volere:

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione dell'incarico di supplenza da graduatoria incrociata per il sostegno scuola primaria in una delle sedi disponibili al momento delle operazioni di nomine di cui al bollettino dell'UST di Catania del 15.12.2022, secondo l'ordine delle preferenze espresse, illegittimamente assegnate a personale con minor punteggio;
- ordinare all'amministrazione resistente l'adozione di tutti gli atti consequenziali;
- ordinare all'amministrazione resistente di riconoscere punti 12 a titolo di servizio per l'a.s. 2022/2023 per il tipo di posto sostegno scuola primaria;
- condannare parte resistente al pagamento delle retribuzioni non percepite, detratto l'*aliunde perceptum* eventualmente conseguito in ragione delle supplenze brevi, a titolo di risarcimento del danno.
- condannare l'amministrazione resistente alle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.

Dichiarazione di valore

I sottoscritti avvocati, ai fini del contributo unificato, dichiarano che il presente procedimento verte in materia di lavoro – pubblico impiego- ed è di valore indeterminabile

[REDACTED]



Richiesta autorizzazione notifica ai controinteressati

I sottoscritti difensori, ai fini della notifica del presente ricorso a eventuali controinteressati, considerato che la notificazione nei modi ordinari risulta difficile stante il numero rilevante dei destinatari (ai nominativi già individuati in ricorso devono necessariamente aggiungersi gli altri candidati aventi il medesimo interesse del ricorrente ai posti assegnati in data 15.12.2022); considerato che la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. non si ritiene idonea al raggiungimento dello scopo,

chiedono

che la notifica del ricorso sia eseguita mediante inserimento di apposito avviso nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (sito dell'UST di Catania consultato dagli aspiranti a nomina), come già disposta da altri Tribunali in situazioni analoghe.

Si produce:

1. contratto di lavoro a.s. 2022/2023;
2. domanda di aggiornamento GPS;
3. elenco preferenze espresse;
4. GPS per la provincia di Catania con indicata la posizione di Lentini, Bruno, La Spina e Mancari;
5. bollettino conferimento supplenze del 30.11.2022;
6. bollettino conferimento supplenze del 15.12.2022;
7. O.M. 112/2022,
8. giurisprudenza citata.

Favara, 27.4.2023

Avv. Giuseppe Limblici

Avv. Francesca Palumbo

